



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.28/2022/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico LORENZINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.8905/C del registro di Segreteria;

proposto dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di ricorso, dall'Avv. Santino Spina [REDACTED]

[REDACTED]
contro l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con attribuzione della percentuale del 2,44%.

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2022, con l'assistenza del segretario

[REDACTED]
Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. ██████████, già dipendente della Polizia Penitenziaria dal 20 marzo 1986 al 25 ottobre 2021 e titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità n. ██████████ calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Potenza dal 26 ottobre 2021 chiedeva di *“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. n.1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo, - in ogni caso, considerata l'assenza di complessità della questione e l'ingiustificato diniego opposto che avrebbe potuto evitare il giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa...”*.

In sintesi, il ricorrente rivendica l'applicazione della maggiore aliquota del 2,44% prevista dall'art.54 del d.p.r. n.1092/73, altresì richiamando i commi 101 - 102 dell'art.1 della legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022), disconosciuta da INPS nell'ipotesi di anzianità contributiva inferiore, come nel caso di specie, ai 15 anni. L'Istituto ha concluso per la declaratoria di inammissibilità/rigetto della domanda del ricorrente con vittoria delle spese di lite.

Alla odierna pubblica udienza il patrono del Sig. ██████████, dopo essersi soffermato sulla bontà delle ragioni poste a sostegno del ricorso, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute. Di contro, il rappresentante dell'INPS ha insistito per il relativo rigetto.

Considerato in

DIRITTO

La controversia in esame riguarda l'applicazione dell'art.54 del dpr n.1092/1973 a dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria con anzianità di servizio inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995. In proposito, per il personale militare sono intervenute, risolvendo la *vexata quaestio*, le Sezioni Riunite con la sentenza n.12/2021/SR/QM/SEZ per cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, tra cui quello appartenente alla Polizia Penitenziaria, è poi intervenuta la legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) laddove all'art.1, comma 101 viene statuito che “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”. La *ratio legis* si evince dalla relazione illustrativa per cui “*la disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equi ordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla 'specificità' prevista dall'art.19 della legge 4 novembre 2010, n.183 ... L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art.54 del D.P.R. n.1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze*

nn.1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n.335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria dell'articolo 54 del D.P.R. n.1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ...”.

La surriferita ratio perequativa in ragione della “specificità” delle funzioni estese all'intero Comparto Sicurezza e Difesa e declinate ex art.19 della legge n.183/2010 in termini “*di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti?*” comporta l'applicazione, anche al caso di specie (anzianità di 14 anni e 1 mese al 31.12.1995), del coefficiente del 2,44% di cui al richiamato art.54, questo in piena consonanza a quanto statuito dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.12/2021/SR/QM/SEZ in riferimento al personale militare che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni. Peraltro, la rivalutazione della quota retributiva del trattamento pensionistico sulla base del nuovo coefficiente annuo del 2,44% dispiega i relativi effetti sui ratei decorrenti dall'1.1.2022, trattandosi di *ius superveniens* che non può che disporre pro-futuro in ragione del principio di irretroattività ex art.11 delle preleggi, salvo eccezione nel caso di specie non rinvenibile (cfr. in terminis Sez. II d'Appello n.41/22).

Le spese di lite sono da compensare alla luce della novità della questione introdotta.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente

pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a decorrere dall'1.1.2022.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'11 ottobre 2022.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Federico LORENZINI

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2022

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott.ssa Angela Micele